



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCAL-COMI-FORTI"
TERAMO

web www.iispascalcomiforti.edu.it

e-mail teis013005@istruzione.it teis013005@pec.istruzione.it C.F. 92052340673

Presidenza 0861/247207 Centralino 0861/245798

Prot. n. 1254

Teramo, 17 febbraio 2021

PROTOCOLLO DI INTESA

ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020

**TRA IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'I.I.S. "PASCAL – COMI – FORTI"
DI TERAMO
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E
RICERCA**

Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFISAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020 (di seguito: Accordo);

Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n.165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi

SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020

- a. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (art. 2 co. 2 lettera a1) dell'Accordo):
- Assistenti amministrativi: n. 1;
 - Collaboratori scolastici: n. 1 per plesso, per l'uso dei locali interessati (ivi compresa la Segreteria), per l'apertura e chiusura dei plessi interessati, per la vigilanza sull'ingresso principale.

- Docenti: tutti i docenti coinvolti nelle operazioni di scrutini ed esami, se necessario al fine di rispettare le prescrizioni di cui all'art. 10 co. 6 lettere d) ed e) dell'Accordo riportate al punto 3 del presente Protocollo.

- b. Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (art. 2 co. 2 lettera d1) dell'Accordo)
- Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
 - Assistenti amministrativi: n. 1
 - Collaboratori scolastici: n. 1

2. Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili

L'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili avverrà prioritariamente su dichiarazione di disponibilità volontaria e successivamente mediante sorteggio. I nominativi sorteggiati saranno esclusi dai successivi sorteggi per la formazione del contingente minimo, senza limite di tempo, fino all'esaurimento dei nominativi non sorteggiati.

3. Operazioni di scrutini e esami finali (Art. 10 co. 6 lettere d) ed e) dell'Accordo)

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

4. Applicazione del protocollo di intesa

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai punti precedenti.

5. Clausola di salvaguardia

Nel caso si verificasse la necessità di effettuare eventuali variazioni e/o adeguamenti al presente protocollo d'intesa per sopraggiunte, non prevedibili ed eventuali ulteriori esigenze, le parti si riuniranno per apportare le opportune modifiche.

Visto e approvato dai rappresentanti delle seguenti OO.SS.

CGIL

SNALS

UIL

ANIEF